

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 marzo 2024.

Definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/0 I) riguardante gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Considerato che il regolamento (UE) 2022/2472 prevede l'applicazione del regime di esenzione in favore delle microimprese, piccole e le medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I dello stesso regolamento, che svolgono attività agricola di produzione, trasformazione e commercializzazione;

Tenuto conto che le categorie di aiuti nazionali ammesse ai sensi del predetto regolamento debbano essere riferite, tra le altre, alle seguenti:

- a) attività di tutela dell'ambiente in ambito agricolo;
- b) attività di conservazione del patrimonio culturale e naturale nelle aziende agricole e nelle foreste;
- c) attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell'agricoltura e nella silvicoltura;
- d) altre attività di conservazione del patrimonio forestale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);

Vista la decisione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final*, e in particolare gli articoli 22 e 23, e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01), adottata il 23 marzo 2022, recante il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», e la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», come modificata dalla comunicazione della Commissione europea C(2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022, nonché la comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022, relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e la relativa legge di conversione 13 gennaio 2023, n. 6, recante «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2023, n. 48570, recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 *final* "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"», e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare l'art. 52, che, tra l'altro, prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pub-



blici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, adottato ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012 con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

Visto l'art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), che istituisce il «Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 2021, recante la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 138, della legge 17 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»), e in particolare l'art. 2, che ripartisce le risorse di competenza dell'esercizio 2021, pari a 10 milioni di euro, tra le filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, appostati sul capitolo di bilancio 7099 pg 01 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che, del suddetto importo complessivamente stanziato, sono stati impegnati 5,5 milioni di euro per attività di ricerca e promozione a favore dei settori apistico, brassicolo, canapicolo e della frutta a guscio, quali fondi EPR 2021, conservati come residui di lettera F;

Visto l'art. 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»), che, al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, nonché di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, ha incrementato il predetto Fondo di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, appostati sul medesimo capitolo di bilancio 7099 pg 01;

Visto l'art. 1, comma 860, della summenzionata legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, per l'anno 2022, destina una somma di 7,75 milioni di euro dell'incremento di cui al comma 859 all'attuazione degli interventi ex art. 5, comma 1, lettere d), i) e l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, «Disciplina dell'apicoltura»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, n. 327494, che, all'art. 5, comma 1, lettera a), detta i criteri di riparto delle risorse destinate al settore apistico, pari euro 6.950.000,00;

Visto il decreto direttoriale 12 maggio 2023, n. 248846, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del summenzionato decreto interministeriale n. 327494 del 22 luglio 2022 e del decreto direttoriale n. 397791 del 6 settembre 2022, è stata effettuata l'assegnazione delle risorse ai quattro Centri di riferimento tecnico della filiera apistica, previa approvazione dei rispettivi programmi operativi presentati, impegnando risorse pari a euro 800.000,00 per l'esercizio 2022;

Preso atto che, per effetto dei suddetti decreti, alla filiera apistica è stata interamente assegnata la somma di 7,75 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 860, della menzionata legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Rilevato che, con decreto dirigenziale n. 0522745 del 14 ottobre 2022, nell'esercizio finanziario 2022 sono stati assunti impegni a favore della filiera brassicola e canapicola per euro 911.092,00 a valere sul predetto capitolo 7099 pg 01, utilizzando le risorse di competenza e cassa dell'esercizio stesso, anziché quelle di provenienza dell'esercizio 2021;

Visto il decreto direttoriale 12 maggio 2023, n. 248846, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del summenzionato decreto interministeriale n. 327494 del 22 luglio 2022 e del decreto direttoriale n. 397791 del 6 settembre 2022, è stata effettuata l'assegnazione delle risorse ai quattro Centri di riferimento tecnico della filiera apistica, previa approvazione dei rispettivi programmi operativi presentati, e sono state impegnate risorse pari a euro 800.000,00 e, pertanto, la disponibilità di competenza del predetto capitolo è pari a euro 4.088.908,00 per l'esercizio 2022;

Preso atto che, per effetto dei suddetti decreti, alla filiera apistica è stata interamente assegnata la somma di 7,75 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 860, della menzionata legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Considerata la necessità di definire i criteri e la ripartizione delle risorse residue allocate sul già richiamato capitolo di bilancio 7099 pg 01, pari complessivamente a 14.088.908,00 di euro, di cui 4.088.908,00 di euro quali fondi residui dell'esercizio 2022, 5 milioni di euro quali fondi per l'esercizio 2023, e 5 milioni di euro quali fondi per l'esercizio 2024, al fine di provvedere alla programmazione di interventi coerenti con l'obiettivo di rafforzare la capacità produttiva della filiera della frutta in guscio, in ragione della crescente domanda nazionale e internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 861, della medesima legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, nell'ambito delle risorse riservate al sostegno della filiera della frutta a guscio ai sensi del comma 859, destina almeno 300.000 euro, per ciascuno degli esercizi 2022, 2023, 2024, al settore corilicolo;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *b*), e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» e che tra l'altro abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e l'On. Giancarlo Giorgetti Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, n. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata presso la Corte dei conti il 22 febbraio 2023 al numero 212, come modificata con DM 19 ottobre 2023, n. 581374;

Vista la direttiva dipartimentale n. 107781 del 17 febbraio 2023, registrata dall'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 119, modificata con DD 630946 del 14 novembre 2023, con la quale il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in coerenza con la sopracitata direttiva del Ministro, assegna gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata dall'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie umane e strumentali, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro e nella direttiva dipartimentale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante la disciplina dell'apicoltura;

Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa»;

Tenuto conto del rilievo economico della filiera della frutta a guscio, in coerenza con l'obiettivo della norma istitutiva del Fondo agevolativo che prevede il «sostegno dello sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, incentivando la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorendo programmi di valorizzazione e sostenendo il rifinanziamento dei relativi piani di settore»;

Tenuto conto che la filiera della frutta a guscio riveste un ruolo strategico in ragione delle numerose specie frutticole costituenti, per la conseguente rilevanza quantitativa e qualitativa dei prodotti nell'ambito del paniere agro-alimentare, tra i quali quello della pasticceria e del *food-gastronomy*, nonché per il loro naturale potenziale di valorizzazione delle aree interne del nostro Paese, loro tradizionale ambito di coltivazione;

Ritenuto che il sostegno allo sviluppo competitivo delle specie produttive costituenti il comparto della frutta in guscio debba essere perseguito sostenendo investimenti volti a modernizzare l'attività di coltivazione in linea con le crescenti necessità di salvaguardare al contempo le risorse idriche, di diminuire l'impatto dei fitofarmaci, di conservazione del suolo con ripristino della ottimale densità di impianto, di regimazione dei terreni e di salvaguardia delle specie vegetali tradizionalmente vocate per il territorio;

Considerato il contestuale bisogno di un adeguamento della capacità produttiva a livello di coltivazione può essere assicurata solo con una adeguata innovazione varietale, oltre ad una impiantistica produttiva, soprattutto quando l'innovazione varietale tende ad assicurare, in ragione di specie resistente ad alcune fitopatie, una correlata diminuzione dei prodotti fitoterapici;

Tenuto conto della necessità di accompagnare il sostegno della competitività della filiera anche con un programma di informazione e promozione presso i consumatori, al fine di sostenere ed incrementare una domanda maggiormente consapevole delle qualità nutraceutiche dei prodotti delle specie frutticole in argomento;

Vista l'intesa resa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 20 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed ai sensi dell'art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri e il riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 138 della legge 17 dicembre 2020, n. 178, e rifinanziato per gli anni 2022, 2023 e 2024 con l'art. 1, comma 859 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234.



2. Sono in particolare definite:
 - a) le risorse destinate alle singole specie della filiera della frutta a guscio;
 - b) le categorie di imprese beneficiarie;
 - c) i criteri e la procedura per la concessione dell'aiuto ai soggetti beneficiari;
 - d) le risorse destinate ad un programma di informazione e promozione presso il consumatore.
3. Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole volti all'aumento della loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:
 - a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell'ambito delle specie afferenti alla filiera della frutta a guscio, ivi compresi interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei boschi cedui castanili in castagneti da frutto»;
 - b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, compresi sistemi di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;
 - c) introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, nonché della fase di lavorazione del prodotto fresco e post raccolta, e di essiccazione per ridurre il pericolo di malattie parassitarie»;
 - d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate, rivolta al consumatore al fine di stimolare una domanda stagionalizzata ed un acquisto consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - a) «soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura- AGEA, limitatamente agli interventi individuati quali azione di «Aiuti alle imprese».
 - b) «soggetti beneficiari»: microimpresa e piccola impresa come definita all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472; l'impresa agricola, singola o associata, deve essere iscritta al registro delle imprese e all'anagrafe delle aziende agricole, dotata di fascicolo aziendale, e coltiva o si impegna a coltivare specie afferenti alla filiera della frutta a guscio;
 - c) «giovani agricoltori»: imprenditori agricoli che alla data di promulgazione del bando da parte del soggetto gestore abbiano una età compresa tra i 18 anni e i 41 anni non ancora compiuti;
 - d) «filiera o filiere»: insieme delle imprese e/o degli enti che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura dei prodotti agro-alimentari afferenti alle specie della frutta in guscio;
 - e) «filiera frutta a guscio»: le specie afferenti a questa filiera sono il castagno da frutto, il nocciolo, il mandorlo, il noce, il pistacchio, il carrubo;
 - f) «Fondo»: Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, istituito con l'art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e rifinanziato dalla legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, con risorse allocate sul capitolo di spesa 7099;
 - g) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
 - h) «Superficie in zone di montagna: l'UTE indicata in domanda ricade prevalentemente (superficie agricola utilizzata desunta dal Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del decreto Mipaaf n. 162 del 12 gennaio 2015 > del 50%) in zona C2 e D e in zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 1305/2013.

Art. 3.

Riparto delle risorse disponibili

1. Le risorse utilizzabili per le finalità del presente decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo di spesa 7099 - pg1, derivanti dalla somma di 4.088.908,00 euro, quali fondi residui dell'esercizio 2022, di 5 milioni di euro, quali fondi dell'esercizio 2023, e di 5 milioni di euro quali fondi dell'esercizio 2024.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così complessivamente ripartite:
 - a) euro 7.088.908,00 per le attività di investimento realizzate dalle imprese nell'ambito della filiera della frutta a guscio, con gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c);
 - b) euro 7.000.000,00 per la realizzazione di una campagna di informazione e promozione con l'obiettivo di cui all'art. 1, comma 3, lettera d).



3. Le risorse del Fondo disponibili sul capitolo 7099 sono così ripartite:

Capitolo di spesa 7099: ripartizione, per anno finanziario, delle risorse destinate alle diverse categorie di attività

Attività	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Totale
Investimento delle imprese	€ 4.088.908,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 7.088.908,00
Informazione e promozione	€ -	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 7.000.000,00
				€ -
Totale	€ 4.088.908,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 14.088.908,00

4. Le risorse di cui al comma 2, lettera a) sono così ripartite tra le diverse specie della filiera della frutta a guscio:

Specie	Esercizio 2022	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Totale (ass. + val.%)	
Corylus avellana L.	€ 1.288.908,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 2.088.908,00	29,47%
Castanea spp	€ 1.200.000,00	€ 400.000,00	€ 600.000,00	€ 2.200.000,00	31,03%
Prunus dulcis	€ 700.000,00	€ 300.000,00	€ 325.000,00	€ 1.325.000,00	18,69%
Juglans regia e Juglans spp	€ 650.000,00	€ 200.000,00	€ 175.000,00	€ 1.025.000,00	14,46%
Pistacia vera L.	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ 250.000,00	3,53%
Ceratonia siliqua L.	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 200.000,00	2,82%
Totale	€ 4.088.908,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 7.088.908,00	100,00%

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 861, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio come determinate dal comma 859, almeno 300.000 euro sono riservati al settore corilicolo (*Corylus avellana L.* - nocciolo) per ciascuno degli esercizi 2022, 2023, 2024.

6. Qualora, a consuntivo dei singoli esercizi, al termine della programmazione amministrativa, si dovessero registrare residui di risorse finanziarie destinate agli investimenti per una o più specie, queste saranno riassegnate nell'esercizio successivo fra le altre specie proporzionalmente al valore percentuale indicato nella tabella di cui al comma 4.

7. Le risorse di cui al comma 2, lettera b), a valere sul Fondo, finalizzate ad attività di informazione e di promozione, sono destinate alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per il conseguimento delle menzionate finalità.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno destinato agli investimenti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

2. Sono escluse dalla concessione dei benefici di cui al presente decreto le imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficoltà così come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o impresa che le succede.

3. Sono escluse dai pagamenti risultanti dai benefici di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Art. 5.

Concessione del contributo

1. Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6



2. I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziato nell'ambito dello specifico bando emanato dal soggetto gestore.

3. Il predetto bando potrà contenere criteri selettivi, concordati con il Ministero, da adottare in caso di incapienza delle risorse stanziato, coerenti con i seguenti indirizzi:

a) per ognuna delle specie oggetto di intervento, fermo restando le percentuali della ripartizione delle risorse di cui all'art. 4 comma 4, riduzione lineare del contributo spettante per ogni singola impresa, ma tale da non essere inferiore al 50% delle spese ammissibili e al 60% per le aziende condotte da giovani agricoltori;

b) selezione prioritaria delle aziende di minori dimensioni, tra quelle in graduatoria per ciascuna specie della filiera della frutta in guscio;

c) sempre con riferimento a ciascuna specie interessata, ulteriori criteri sono:

i. la superficie totale coltivata, nel caso di interventi sugli impianti irrigui e sulle attrezzature innovative per la gestione fitoiatrica;

ii. la superficie ritenuta ammissibile, rispetto a quella richiesta a premio, nel caso di nuovi impianti, reimpianti, interventi di manutenzione straordinaria di castagneti da frutto esistenti e di trasformazione di cedui castanili in castagneti da frutto. Allo scopo sarà presa in considerazione la superficie riscontrabile nel fascicolo aziendale;

iii. la data di presentazione della domanda.

4. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili:

a) con i pagamenti di cui al regolamento n. (UE) 2021/1139 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente decreto;

b) con gli aiuti «*de minimis*» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal presente decreto.

c) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al contributo, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;

d) con le ulteriori ipotesi di cui all'art. 8 del regolamento (Ue) 2022/2472.

Art. 6.

Criteri e quantificazione dell'aiuto

1. Le risorse di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) saranno assegnate alle imprese beneficiarie mediante selezione a cura del soggetto gestore, sulla base della procedura di cui all'art. 7.

2. L'entità del sostegno è pari al 65% del costo dell'investimento ammissibile; tale aliquota è aumentata all'80% del costo dell'investimento quando sostenuto da aziende condotte da giovani agricoltori.

3. Il contributo è concesso al Soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.

4. All'interno del medesimo bando sarà predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.

5. Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi:

a) spese riferite ad interventi effettuati nel limite di 5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti per azienda; tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese di impianto prevedono almeno due specie di frutta a guscio;

b) sono altresì ritenuti ammissibili, nel limite di 5 ettari, quegli interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto;

c) applicazione dei costi *standard* come definiti nel documento «Metodologia per l'individuazione delle Unità Di Costo *Standard* (Ucs) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei Psr - Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed applicata nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all'impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui realizzati sul medesimo impianto base;

d) con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS; queste voci possono essere finanziate, qualora ammissibili, solo previa rendicontazione di dettagliati giustificativi di spesa.

6. Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di impianti irrigui sulle superfici sede dei nuovi impianti e/o reimpianti, nonché all'introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:

a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di impianto irriguo o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica;

b) 6.000,00 euro/ettaro qualora le spese di investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.

7. Quando disponibile è obbligatorio l'utilizzo di materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per la ricomposizione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto e il recupero di castagneti da frutto abbandonati, in caso di carenza di materiale certificato, è consentito l'uso di materiale di propagazione prelevato presso la propria azienda. Per i rimanenti casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.


Art. 7.

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il soggetto gestore emana lo specifico bando per la gestione delle domande di aiuto sugli investimenti entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto, accludendo alla stessa:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa agli identificativi catastali delle particelle coltivate con una o più delle specie arboree della frutta in guscio, la relativa superficie espressa in ettari per gli aiuti richiesti, il numero delle piante utilizzate per ettaro;



b) il proprio fascicolo aziendale, in relazione al quale indicare le particelle sulle quali avverranno gli investimenti;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti «*de minimis*» percepiti negli ultimi tre anni;

d) relazione tecnica sugli impianti irrigui e sulle attrezzature innovative per la gestione fitoiatrica, per le quali si richiede il contributo;

e) ogni ulteriore elemento utile all'istruttoria, eventualmente richiesto dal soggetto gestore.

Art. 8.

Istruttoria delle domande dell'aiuto

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore, che effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale.

2. Il soggetto gestore, dopo aver verificato la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina l'elenco delle imprese richiedenti per ogni singola specie arborea oggetto di intervento, con la definizione dell'entità degli aiuti spettanti.

3. Nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili il soggetto gestore determina l'elenco dei beneficiari trasmettendolo contestualmente al Ministero e alle regioni e province autonome con l'indicazione delle specie oggetto di intervento e della relativa superficie.

4. Il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica allo stesso il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

6. Al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto, pari al 40% del contributo spettante ai sensi del comma 2, dietro rilascio di apposita fideiussione da parte del soggetto beneficiario, e ad eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al momento del pagamento del saldo.

7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari, in una o più soluzioni, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, sulla base delle risorse disponibili.

8. Con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, verranno definite le modalità di erogazione ad AGEA delle risorse necessarie per l'attuazione e la rendicontazione della misura in oggetto, nonché ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio.

Art. 9.

Attività di informazione e promozione

1. L'importo di cui all'art. 3, comma 3, lettera b) - pari a euro 7.000.000,00 - è destinato alla realizzazione di attività di informazione e promozione finalizzate a sostenere la domanda dei prodotti della filiera frutta a guscio da parte dei consumatori finali.

2. Il contributo è destinato alla stipula di appositi accordi o convenzioni con gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di programmi di intervento destinati al conseguimento delle menzionate finalità.

3. L'esecuzione della disposizione di cui al presente articolo è affidata alla competente Direzione generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, che opera con le predette risorse.

Art. 10.

Cumulo

1. Il soggetto gestore e il Ministero concedono l'aiuto previsto di cui al presente decreto al soggetto beneficiario solo dopo aver accertato che gli stessi non determinino il superamento del relativo massimale vigente.

Art. 11.

Esenzione dalla notifica

1. Gli aiuti concessi in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 e 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto ammontano complessivamente a euro 14.088.908,00, che trovano copertura sul capitolo di spesa 7099 pg 01 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, nello specifico:

- quanto a 4.088.908,00 euro, quali fondi residui di lettera F dell'esercizio 2022;

- quanto a 5 milioni di euro, quali fondi dell'esercizio 2023, che, con successivo provvedimento della Direzione generale competente in materia, saranno conservati, come residui di lettera F, al fine di procedere al relativo impegno per l'esercizio finanziario 2024;

- quanto a 5 milioni di euro quali fondi dell'esercizio 2024.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede agli adempimenti ad esso attribuiti dal presente decreto operando con le predette risorse disponibili.

3. Le attività previste a carico del Soggetto gestore AGEA sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 5 marzo 2024

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 513

24A02504

DECRETO 18 aprile 2024.

Campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/1996, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1627/1994 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ed in particolare l'art. 7 «Obiettivi delle organizzazioni di produttori»;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 238/1 del 27 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627;

Visto il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 315/1 del 30 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tinnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007;

Vista la raccomandazione ICCAT n. 22-08, che modifica la raccomandazione ICCAT n. 21-08 concernente un piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio del 30 gennaio 2023 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici applicabili nelle acque dell'Unione e per i pescherecci dell'Unione in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024 le possibilità di pesca per alcuni *stock* ittici di acque profonde, con il quale è stato ripartito tra le flotte degli Stati membri il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea per l'annualità 2023 assegnando all'Italia una quota nazionale pari a 5.283,00 tonnellate;

Visto il regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), che ha modernizzato il settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012), recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura», a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la legge 3 agosto 2017, n. 123 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2017), concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

